



# Comune di Torricella Sicura

Provincia di Teramo

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 19/04/2021

Ulteriori misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus Covid-19, sospensione in via cautelativa delle lezioni in presenza per le scuole di ogni ordine e grado.

## IL SINDACO

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 a norma del quale: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 a norma del quale: "(...) 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione (...)";
- il D.Lgs. 1/2018 (Codice di Protezione Civile) e segnatamente l'art. 12 a norma del quale: " 5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) ";

VISTI

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (G.U. Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);
- il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 avente (G.U. Serie Generale, n. 62 del 13 marzo 2021);
- da ultimo il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*» (in GU n. 79 del 01-04-2021);
- le Ordinanze del Ministero della Salute attualmente vigenti riguardanti la Regione Abruzzo;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale attualmente vigenti;

CONSIDERATO il carattere particolarmente diffusivo e virulento dell'epidemia;

RICHIAMATA la precedente ordinanza n.17 del 19.04.2021 "Ulteriori misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus Covid-19, sospensione in via cautelativa delle lezioni in presenza per la classe III della scuola secondaria di primo grado" che qui si intende integralmente richiamata, con la quale a seguito di positività di un alunno frequentante la classe 3<sup>a</sup> della scuola secondaria di primo grado, si sospendeva l'attività didattica in presenza solo per la classe 3<sup>a</sup> della scuola secondaria di primo grado, al fine di salvaguardare la salute degli utenti ed evitare possibili focolai epidemici;

VISTA la nota della Unità di Coordinamento assistenza territoriale del 19.04.2021, pervenuta alle ore 16:33, avente ad oggetto "COVID 19 Relazione andamento epidemiologico" dalla quale risulta, da un monitoraggio effettuato su tutto il territorio provinciale, che anche nel Comune di Torricella Sicura, tra gli altri, emerge la necessità dell'applicazione delle misure restrittive indicate nel Capo V del DPCM 02.03.2021 (Misure del contenimento del contagio che si applicano in zona rossa);

DATO ATTO che il Comune di Torricella Sicura, dai dati che derivano dalla Piattaforma Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità e dalla tabella riepilogativa è da considerarsi in Zona Rossa;

EVIDENZIATO inoltre che sono stati individuati altri nuclei famigliari con componenti positivi, che potrebbero portare a focolai epidemici soprattutto nelle scuole in quanto contatti stretti di caso sospetto di variante Covid-19;

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare, in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e di contenimento, ispirate al principio di massima precauzione e che le prioritarie esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo sacrificio sul piano organizzativo delle famiglie coinvolte;

ATTESO che sussistano allo stato attuale le condizioni di cui all'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., per procedere alla relativa sospensione delle attività coinvolte, facendo salve eventuali successive disposizioni;

PRECISATO che le presenti disposizioni, durante il periodo di validità, potranno essere modificate, sospese o procrastinate sulla base degli esiti dell'evidenza epidemiologica;

#### ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, d'intesa con la ASL di Teramo, in attesa dell'emanazione di idonei provvedimenti ordinativi di organismi sovracomunali e nelle more dell'esecuzione di idonee operazioni di screening e tracciamento di tutti i soggetti coinvolti:

- 1) La sospensione temporanea in via cautelare delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado fino a nuova disposizione;**
- 2) La sanificazione e l'igienizzazione di tutti i locali delle scuole;**

#### INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del d.lgs.02/07/2010, n.104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/1/1971, n.199, entro 120 giorni dalla stessa data.

#### DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia:
  - notificato al Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Civitella - Torricella;
  - pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente;
2. Che il presente provvedimento sia comunicato:
  - Al Prefetto della Provincia di TERAMO;
  - Al Presidente della Giunta Regionale Abruzzo;
  - All'Asl di TERAMO - Dipartimento di Prevenzione - siesp@pec.aslteramo.it e all'indirizzo e-mail dedicato covid.scuola@aslteramo.it;
  - Ai Carabinieri Comando Stazione di Torricella Sicura;
  - Ai Carabinieri Forestali Stazione di Torricella Sicura;
  - Alla Polizia Locale del Comune di Torricella Sicura;

Torricella Sicura, 19/04/2021



Il Sindaco  
Daniele Palumbi